****

**TRIBUNALE DI CASSINO**

**Sezione Civile – Procedure Concorsuali**

R.G.:

Oggetto: Accettazione incarico

Giudice delegato:

Curatore/commissario giudiziale/liquidatore giudiziale:

Il sottoscritto […], codice fiscale […], con studio in […], via […] – pec […], nominato curatore/commissario giudiziale/liquidatore giudiziale della procedura indicata in epigrafe con provvedimento n. […] del […], n. R.G. […]

comunica

di accettare l’incarico di curatore/commissario giudiziale/liquidatore giudiziale della […]., con sede in […], […], partita iva […];

dichiara

ai sensi degli artt. 125, 356, co. 3 e 358, co. 2, CCI, e dell'art. 35 co. 1 del d.lgs 159/2011, modificato con d.lgs 54/2018:

a) di non essere stato interdetto, né inabilitato, né dichiarato fallito, né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, per i reati indicati all’art. 356, co.3, lett. c), CCI;

d) di non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali;

e) di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile, convivenza di fatto, parentela o affinità entro il quarto grado con il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale o con il ricorrente che ha chiesto l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza;

f) di non essere creditore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale o del ricorrente che ha chiesto l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, di non aver concorso al dissesto dell’impresa e di non trovarsi in conflitto di interessi con la procedura;

g) di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati del Tribunale di Cassino, e di non avere con gli stessi un rapporto di assidua frequentazione;

h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Presidente di Sezione e al Giudice delegato ogni eventuale mutamento delle situazioni testé elencate;

visto

il decreto Presidenziale di questo Tribunale n. 122 del 18 luglio 2019, reperibile sul sito internet del medesimo Tribunale, la cui portata resta inalterata anche a seguito dell’introduzione del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza,

si impegna

nella nomina dei difensori della procedura e dei consulenti tecnici a rispettare le seguenti buone prassi:

1) non potranno essere attribuiti incarichi a professionisti che fanno parte dello studio professionale cui appartiene il medesimo curatore/commissario giudiziale/liquidatore giudiziale;

2) non potranno essere attribuiti incarichi a professionisti legati da rapporti di parentela o affinità con il medesimo curatore/commissario giudiziale/liquidatore giudiziale;

3) gli incarichi saranno conferiti con il rispetto del criterio di ampia distribuzione;

4) solo in caso di procedure con numerosi incarichi legali o di consulenze sarà consentito il conferimento di più incarichi allo stesso legale o consulente, nel limite massimo di due, salvo il caso di attività seriali, per le quali sarà comunque concordato il compenso complessivo;

5) il medesimo curatore/commissario giudiziale/liquidatore giudiziale si asterrà dal conferire incarichi a professionisti che gli hanno conferito incarichi di difensore o di consulente nell'ambito delle procedure concorsuali nel triennio precedente;

6) sarà evitata la nomina di consulenti legali, salvo i casi eccezionali in cui ciò sia richiesto da esigenze particolari o dalla specialità della materia;

7) il medesimo curatore/commissario giudiziale/liquidatore giudiziale che possiede le relative competenze eviterà di richiedere consulenze esplorative;

8) le comunicazioni di nomina dovranno essere accompagnate dall’indicazione degli incarichi conferiti negli ultimi due anni al medesimo professionista;

9) le istanze di liquidazione per i compensi da parte del medesimo curatore/commissario giudiziale/liquidatore giudiziale dovranno essere accompagnate dall’indicazione di eventuali ausiliari nominati nel corso della procedura e dei compensi liquidati in favore dei medesimi.

Luogo, data Il professionista